



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE n. 79 del 19 Settembre 2020

OGGETTO: "SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE LOCALI MUNICIPIO COMUNALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21-22 SETTEMBRE 2020.

INCARICO OPERAZIONI A DIPENDENTE COMUNALE.

ACQUISTO TANICA PEROSSIDO D'IDROGENO TRAMITE MEPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .ODA 5713362

CIG.: ZC42E61396

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto che :

-con decreto del presidente della Repubblica del 17 Luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 è stato nuovamente indetto per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 il referendum popolare, ai sensi dell'art. 138, secondo comma della costituzione, confermativo del testo della Legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" : i comizi per le elezioni dei Membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

- il decreto del Ministero dell'interno 15 Luglio 2020 che individua a norma dell'art. 3 della legge 182/1991, in domenica 20 Settembre e lunedì 21 settembre 2020 la data di svolgimento delle consultazioni amministrative per il rinnovo dei sindaci e dei relativi consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario .L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 22.05.2019 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta la responsabilità del Servizio amministrazione generale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 10 Marzo 2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2022;

Vista la con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 10 marzo 2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 ;

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 19 del 17.03.2020 con cui è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili;

Vista la propria determinazione n. 54 del 22 Luglio 2020, con la quale è stato costituito l'ufficio elettorale di sezione;

Visto il calendario degli adempimenti elettorali;

Viste le istruzioni ministeriali e prefettizie:

-Circolare n. 17 del 15.09.2020 acquisita al protocollo in data 15.09.2020 n. 2778 avente ad oggetto : Integrazione e rettifica delle CIRCOLARE n. FL 15 e FL 16 del 2020 in materia di spese di organizzazione tecnica ed attuazione e di competenze dovute ai componenti dei seggi per lo svolgimento contemporaneo del referendum popolare confermativo, delle elezioni suppletive del Senato della Repubblica e delle elezioni regionali e amministrative del 20-21 settembre 2020.

-il Decreto Legge 11.09.2020 n. 117 :“Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni;
Atteso che occorre intervenire in merito;
Considerato che questo ente è dotato di un apparecchio per la sanificazione dei locali funzionante a perossido d'idrogeno, acquisito con determinazione n. 70 del 3.9.2020 dalla ditta l'Ufficio Stile srl di Belluno
Visto che l'apparecchiatura è in uso al dipendente Andrea Zella addetto al servizio manutentivo, che è stato all'uopo istruito sulle modalità dell'utilizzo ;
Ritenuto di dover provvedere all'acquisto di una tanica da l.5 di perossido d'idrogeno per provvedere alla sanificazione dei locali utilizzati per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20-21-22 settembre 2020;
Richiamato l'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), in forza del quale i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;
Che ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, L. n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, L. n. 11/2015, la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° settembre 2015, In forza del comma 3 della stessa norma, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Che con la legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. "Buona scuola"), è stato nuovamente differito l'obbligo per gli enti locali di ricorrere a forme aggregate di acquisto di lavori, beni e servizi al 1° novembre 2015;
Che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 501 è stata estesa la possibilità di acquisizione autonoma di lavori, forniture e servizi con affidamento diretto entro i 40.000 euro anche ai comuni al disotto dei 15.00 abitanti;
Che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) art. 1 comma 502 è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 1.000;
Visto l'art. 192 del Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ;
Visto il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
Visto l'articolo 125 (*Lavori servizi e forniture in economia*) del Decr. Legisl. vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*);
Visto il Regolamento del Comune per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture;
Visto il vigente Statuto;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici negoziazioni (e-procurement), prevede:
- l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L.n.135/2012) e dell'art.11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
-l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni CONSIP per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile di riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete

(art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, art. 1 comma 494 L. 28 dicembre 2015, n. 208);

-l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti o servizi offerti ad una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

Considerato che il bene oggetto della fornitura è reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA);

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la Ditta: **L'UFFICIO STILE SRL con sede a Belluno in via V.Veneto, n. 278 P.IVA/CF : IT 00724370259** che per la fornitura di TANICA DI PEROSSIDO D'IDROGENO come da scheda allegata, offre il prezzo di : **€. 160,00 + IVA al 22% per complessivi €. 195,20 ODA 5713362**

Ritenuto pertanto di autorizzarne l'acquisto tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Consip (MEPA);

Considerato che:

- l'oggetto del contratto è "Fornitura tanica perossido d'idrogeno I.5" ;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia;

Dato atto che il bene/servizio oggetto del presente atto rientra nella tipologia di cui all'art. 8 – comma 1 – lett.h – del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori e servizi in economia;

Vista la dichiarazione agli atti resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla Ditta affidataria attestante il possesso dei requisiti d'ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che per gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), non occorre acquisire agli atti la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006 della Ditta affidataria;

Visto l'art. 6 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che la stazione appaltante proceda ad acquisire d'ufficio il DURC;

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice **CIG. n. ZC42E61396**, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. Di incaricare il dipendente Andrea Zella già inserito nelle mansioni del servizio elettorale, alla quotidiana sanificazione dei locali municipio comunale utilizzati per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20-21-22 settembre 2020;
2. Di acquistare dalla Ditta: L'UFFICIO STILE SRL con sede a Belluno in via V.Veneto, n. 278 P.IVA/CF : IT 00724370259 la fornitura di n. 1 TANICA DI PEROSSIDO D'IDROGENO come da scheda allegata, offre il prezzo di : €. 160,00 + IVA al 22% per complessivi €. 195,20 ODA 5713362
3. Di dare atto che la procedura di acquisto è stata effettuata nel mercato elettronico (MEPA) attraverso il sistema dell'ordine diretto d'acquisto (O.d.A), come da scheda d'ordine n. LOTTO 1- ODA N. ODA N. 5713362;
4. Di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia previa verifica positiva da parte del R.U.P. del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti d'ordine generale e speciale dal medesimo autodichiarati in sede di offerta (art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
5. Di dare atto che i rapporti con l'aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento per l'affidamento di lavori, beni e servizi, effettuate con esito positivo le verifiche di cui al precedente punto 3);
6. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 160,00 oltre €. 35,20 per Iva al 22% per cui complessivamente €. 195,20 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionate del bilancio finanziario 2020-2022, gestione 2020, come sotto indicato;
7. Di imputare la spesa complessiva di € 195,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Miss/Progr/Titolo/Macro</i>	<i>Piano Finanziario</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Importo</i>
2020	1.2.1.103	U.1.03.01.02.999	10120107/1	€. 195,20

8. Di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009;
9. Di dare atto che ai sensi dell' art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, nella assunzione del presente provvedimento, di aver esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;
10. Di disporre la consegna, all'aggiudicatario dell'appalto, dell'indirizzo url del sito del Comune dove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il dipendenti, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;
11. Di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:
 - Provvedimenti - Bandi di gara e contratti (Art.37 D.Lgs.33/13 - L.190/12)
 - Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art.23 D.Lgs. 33/2013)
11. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva al momento dell' apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l' Ufficio di Ragioneria.
 - va pubblicata all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE
Marta Valdata



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
198	19.09.2020	€. 195,20	10120107/1	2020

Data 19.09.2020



Il Responsabile del servizio finanziario
Marta Valdata

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.